QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVIII n° 15 15 Agosto 2021

IN QUESTO NUMERO

1. **VITIVINICOLO - Stoccaggio privato dei vini di qualità.**
2. **VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2021.**
3. **Esonero contributivo per CD / CM / IAP con calo di fatturato.**
4. **Servizio di Helpline legale**.

*****

1) VITIVINICOLO - Stoccaggio privato dei vini di qualità.



Il perdurare dello stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, continua a determinare un forte rallentamento delle vendite e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli *stocks* di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni negative per il livello dei prezzi, anche tenendo conto dell'imminente campagna vendemmiale.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", sono stati stanziati 10.000.000 di euro da erogare a titolo di aiuto per lo **stoccaggio privato di vini di qualità**.

L'aiuto è destinato ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del DM 10 giugno 2021.

L'importo dell'aiuto è determinato in:
- 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC
- 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT.

Il **periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.**

I quantitativi di vino oggetto di richiesta di stoccaggio devono essere detenuti presso gli stabilimenti dei produttori, o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del DM 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.

Il quantitativo di vino che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.

Le domande di accesso alla misura dovranno essere presentate ad AGEA in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), a partire dal **20/09/2021** e fino al **24/09/2021**.
Le domande devono contenere le seguenti indicazioni:
• le generalità del richiedente e l'indicazione dello stabilimento in cui si trova il vino oggetto di richiesta di stoccaggio;
• il quantitativo per cui si richiede lo stoccaggio (DOCG, DOC e IGT o vino atto a divenire tale).

Al termine del periodo di presentazione AGEA pubblica l'elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell'elenco delle domande ammesse, i produttori presenti in elenco sono tenuti a comunicare la mancata accettazione dell'eventuale riduzione apportata ai sensi del precedente capoverso.

Decorso il termine per la presentazione delle comunicazioni di mancata accettazione AGEA provvede a pubblicare l'elenco **definitivo** delle domande ammissibili ed il relativo contributo.

Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di AGEA dell'elenco definitivo delle domande di accesso alla misura ammesse, i produttori presenti nell'elenco perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
• l'indicazione puntuale dei vasi vinari e dell'ubicazione delle bottiglie (ripartite per tipologia di vino) in cui i vari quantitativi sono detenuti;
• per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e, in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data;
• eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.

L'inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla **data di presentazione della domanda di perfezionamento**.
Il soggetto beneficiario che presenta domanda di perfezionamento con richiesta di pagamento anticipato ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell'OP AGEA per un importo pari al 110% dell'aiuto ammissibile.

La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA entro il 30° giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento.
(A. Caprara)

*****

2) VITIVINICOLO - Dichiarazioni di giacenza 2021.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alle ore **24.00 del 31 luglio**.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;

- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate dal 1° agosto e, comunque, entro e **non oltre il 10 settembre** di ciascun anno solare.



Ricordiamo:

a) le quantità da dichiararsi nella dichiarazione di giacenza debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.

b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno inclusi nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi, ciò anche se alle ore 24.00 del 31 luglio tali vini non sono stati ancora certificati dal competente Organismo di controllo.

c) nelle apposite caselle del modello di dichiarazione di giacenza per i "vini", con o senza IGP, devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.

d) i vini detenuti da terzi alle ore 24.00 del 31 luglio in "conto imbottigliamento" od altro conto lavorazione, di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la prestazione di servizio, devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima. A tal fine le quantità di prodotto in carico a terzi devono essere annotate nella parte inerente il "commercio" senza necessità di distinzione da quelle eventuali dell'impresa che effettua l'operazione.

e) nel caso di "depositi all'ingrosso" di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.

f) i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", da non confondersi con quella di "deposito all'ingrosso" di cui al precedente comma, devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico.

g) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza. Per le aziende che facoltativamente si avvalgono, ai fini della dichiarazione, dei dati presenti nei propri registri telematici di cantina, va presentata una dichiarazione per ciascuno stabilimento o deposito ubicati nello stesso comune. A tal proposito si specifica che qualora l'operatore possegga nell'ambito dello stesso comune più depositi o stabilimenti per i quali non abbia per ognuno di essi abilitato il registro telematico, potrà scegliere di produrre la dichiarazione tramite le informazioni del registro solo per i depositi o stabilimenti per i quali ha operato la chiusura del registro al 31 luglio.

Per gli altri depositi o stabilimenti dovrà fare un'altra dichiarazione nella modalità standard accorpando le informazioni a livello di comune. Si sottolinea che si tratta di dichiarazioni obbligatorie e che il dichiarante assume ogni responsabilità su ciò che dichiara.

(A. Caprara)

*****



3) Esonero contributivo per CD / CM / IAP con calo di fatturato.

Con il D.L. attuativo 82/2021 DEL 17/05/2021, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 27/07/2021 si riconosce una ulteriore agevolazione a favore dei CD/CM/IAP particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche negative dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (art. 1, c. 21, legge n. 178/2020).

La norma ha previsto un esonero massimo individuale di 3000 euro, dei contributi previdenziali, per componente del nucleo CD/CM/IAP che abbiano i seguenti requisiti:

- che abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro *"redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile";*
- Siano in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e provvedano all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero (condizione necessaria per l'accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto);
- rientrino nei limiti massimi di benefici concessi di 225.000 euro per le aziende del settore primario.

Sono esclusi dall'agevolazione

coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o che siano titolari di pensione diretta (diversa dall'assegno ordinario di invalidità).

Si applica

- alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno di competenza 2021 da versare con le rate o entro il 31 dicembre 2021 (prima, seconda e terza rata 2021, la quarta viene esclusa in quanto in pagamento il 16/01/2022).
- si applica al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (art. 2, comma 2);
- non riguarda la contribuzione antinfortunistica dovuta all'INAIL;
- spetta al titolare della posizione contributiva anche per i coadiuvanti familiari iscritti alla gestione INPS, applicando per ogni unità attiva il massimale individuale di 3.000 euro su base annua, parametrato ai mesi di attività del lavoratore con riferimento alla quota di contribuzione esonerabile da versare con le rate in scadenza nell'anno 2021 (art. 2, comma 2).

I soggetti interessati al beneficio in oggetto dovranno presentare all'INPS **un'apposita istanza di esonero entro il giorno 30 settembre 2021.**

Al fine di ricapitolare i diversi esoneri dei contributi previdenziali previsti per le aziende con dipendenti e per i CD/IAP in conseguenza dell'emergenza covid, si propone la seguente tabella riassuntiva.

Riferimento legislativo	Periodo	Soggetti Interessati		Soggetti ammessi
		CD/CM/IAP	Datori di lavoro per dipendenti agricoli	
Ex art 222 legge 77/2020	Primo semestre 2020		✓	Alcune filiere agricole (agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura)
ex art 16 e 16 bis legge 176/2020	Novembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio 2021	✓	✓	tutti
dl 73 del 25 maggio 2021 art 70 comma 1 e 2	Febbraio 2021	✓	✓	settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra
Legge di bilancio n.31 del 21/01/2021	Primo, secondo e Terzo trimestre 2021	✓		Soggetti con reddito inferiore a 50.000 euro e calo di fatturato superiore al 33 % 2020 su 2019

Per tutti gli sgravi contributivi di cui sopra bisognerà presentare apposita istanza all'INPS, nelle modalità che l'INPS stesso provvederà a comunicare.
I nostri uffici di zona sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.
(G. Fuzzi)

*****

4) Servizio di Helpline legale.



Con il supporto dei nostri legali esterni, Studio Legale Associato Mazzanti, ed in aggiunta alla consulenza già fornita dall'avv. Massimo Mazzanti, Confagricoltura Bologna ha attivato un nuovo **servizio di consulenza continuativa** via e-mail all'indirizzo infolegaleconfagricolturabo@mazzantilex.com, al quale le **Aziende Associate potranno rivolgere quesiti sulle principali tematiche del diritto del lavoro e sindacale, diritto agrario, diritto alimentare** (responsabilità da prodotto, normative regolamentari europee e nazionali, ispezioni autorità competenti etc.).

Il servizio, gratuito e riservato ai Soci, è finalizzato a fornire brevi pareri preliminari ed un primo orientamento e supporto alle Aziende Associate nei quesiti di volta in volta sottoposti.

L'assistenza in fase pre-contenziosa o conteziosa, l'analisi di questione complesse o la pianificazione di particolari progetti è esclusa dal servizio di helpline e verrà fornito, come di consueto, previo contatto diretto con i nostri consulenti.
(A. Flora)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**